



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 27-1/ 2026

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti

	Dott. Michele Sirgiovanni	PRESIDENTE
Magistrati:	Dott.ssa Nicoletta Curci	GIUDICE
	Dott. Sergio Garofalo	GIUDICE relatore

Nel procedimento promosso da
per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 12.3.2026, il debitore ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando parte della documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - C.U. dei redditi degli anni dal 2018 al 2024, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC, I Diritti del Debitore sede di Pistoia, dott. sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.

Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Il debitore ha chiesto di aprire la liquidazione controllata e di determinare in euro 1.370,00 al mese la quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al proprio mantenimento.

Con provvedimento del 12.03.2026 sono state richieste precisazioni in merito all'attivo da distribuire ai creditori, alla mancata indicazione tra le spese mensili degli oneri locativi, alla situazione reddituale dei genitori conviventi, nonché ulteriori elementi idonei a supportare, in termini gravi, precisi e concordanti, la non assoggettabilità del debitore a liquidazione giudiziale. Con successivo provvedimento del 10.4.2026 è stato assegnato al Gestore della Crisi termine di giorni 10 per riferire in ordine a quando il debitore abbia lasciato l'immobile di Montecatini Terme e si sia trasferito a Firenze, anche mediante acquisizione dell'atto di risoluzione del contratto di locazione o, comunque, della documentazione attestante la restituzione dell'immobile al locatore. Con provvedimenti del 27.4.2026 e del 20.5.2026, in accoglimento delle istanze formulate dal debitore, sono stati assegnati al ricorrente termini per il deposito del contratto di locazione. Infine, con provvedimento del 12.06.2026 è stato assegnato al gestore della crisi termine sino al 30.06.2026 per integrare la relazione in merito all'eventuale attivo realizzabile e distribuibile ai creditori concorsuali, sulla base della disamina delle spese di mantenimento indicate dal debitore e del riscontro con la relativa documentazione giustificativa, ove reperibile.

Il gestore della crisi ha reso le integrazioni richieste nei termini appresso precisati. Nessun contratto di locazione è stato depositato dal debitore.

§§§

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale. Il sig. [] ha cessato nel gennaio del 2024 la conduzione dell'immobile sito in Montecatini Terme (PT), via [] pur mantenendovi la residenza anagrafica. Il debitore ha riferito di non disporre di una stabile sistemazione abitativa, dormendo alternativamente presso amici in [] ovvero presso affittacamere, per le quali non sarebbero rilasciate ricevute. Ha, altresì, affermato di essere alla ricerca di un immobile da condurre in locazione nel Comune di Monsummano Terme o, comunque, nell'ambito della provincia di Pistoia.

Nella detta situazione, e cioè in assenza di una residenza o di un domicilio connotati da stabilità, deve farsi applicazione dell'art. 27 c. 3 lett. b) CCII, secondo cui la competenza per i procedimenti relativi alla persona fisica che non esercita attività di impresa va radicata, se sono sconosciuti la residenza o il domicilio, nel luogo di ultima dimora nota, cioè in Montecatini Terme.

2. Il ricorrente svolge attività lavorativa quale dipendente a tempo indeterminato presso "Fonderie Palmieri Spa".

Il sig. [] è stato titolare della omonima impresa individuale, esercente l'attività di gestione di bar. L'attività è cessata nel 2020, ma la cancellazione dal registro delle imprese è intervenuta il 16.7.2025. Non essendo decorso l'anno dalla cancellazione, il gestore della crisi (v. integrazione resa il 7.4.2026) ha eseguito verifiche presso banche dati, enti pubblici e presso il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. Da quanto accertato, ritiene il Tribunale che l'impresa [] non abbia superato alcuna delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e sia qualificabile come "impresa minore". Ne consegue che il ricorrente non è, quindi, assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 211.000,00 euro, in gran parte discendente dalle garanzie personali prestate a sostegno dell'attività commerciale, riconducibile ai genitori, di gestione del bar La Pergola e dall'attività di gestione di bar in forma individuale. Svolge attività di lavoro dipendente, con una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.910,00 circa, oltre mensilità aggiuntive ed eventuali straordinari.



Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice (di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del motoveicolo.

In particolare, nella relazione integrativa del 30.6.2026, il gestore della crisi, pur dando atto della mancanza di documentazione giustificativa prodotta dal debitore, ha determinato le spese di sostentamento mensili in una forbice compresa tra euro 912,53, importo determinato utilizzando il criterio della spesa media mensile sulla base dei dati Istat relativi all'anno 2024, ed euro 1.092,48, importo determinato adottando il parametro

del reddito minimo vitale pari a due volte l'assegno sociale. Tenuto conto del reddito mensile netto di euro 1.910,00, il gestore della crisi ha, quindi, condivisibilmente attestato l'esistenza di attivo distribuibile ai creditori concorsuali.

3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott. [] contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. A tal proposito va sottolineato che il debitore ha assunto, a partire dal 2018, quattro finanziamenti personali con Findomestic Banca spa; sebbene l'importo delle rate mensili fosse contenuto, al momento dell'accensione dei finanziamenti, il ricorrente era già gravato dai debiti accumulati nei periodi precedenti pari a circa euro 95.000 (debiti maturati nei confronti dell'erario per euro 40.000,00, di [] per euro 40.000,00 con pignoramento presso terzi del maggio 2019 e [] per morosità nel pagamento dei canoni di locazione). Il profilo della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni non rileva, tuttavia, ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, ma si profila destinato a ridondare in sede di esdebitazione.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta in favore di ed Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito del pignoramento presso il datore di lavoro della quota dello stipendio. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art. 2741 c.c.* Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

6. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni; - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; - che il compenso in favore dell'OCC

sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.

7. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore, ovvero della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f.

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. *Persona_1* che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 7.7.2026

Il Presidente

Dott. Michele Sirgiovanni

Il Giudice estensore

Dott. Sergio Garofalo